

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2024, n. 21-8199

L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Modifiche alla D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023 recante "Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico - Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024. Spesa complessiva di 3.420.000,00 euro", in adeguamento alle rettifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2023/2



Seduta N° 431

Adunanza 19 FEBBRAIO 2024

Il giorno 19 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:40 presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Fabrizio RICCA - Andrea TRONZANO

DGR 21-8199/2024/XI

OGGETTO:

L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Modifiche alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 recante “Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024. Spesa complessiva di 3.420.000,00 euro”, in adeguamento alle rettifiche introdotte dal Reg. (UE) n. 2023/2607.

A relazione di: Protopapa

Premesso che

la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce che, in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura, la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da

animali protetti;

l'art. 109 (Norme transitorie) della Legge regionale sopra richiamata n. 1/2019 (come modificato dal comma 1, articolo 16, della Legge regionale n. 3/2023), dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al suddetto articolo 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'art. 19 della Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 sopra richiamata.

Richiamato che il suddetto articolo 19 sancisce che:

le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38), i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2);

sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4);

è autorizzata una spesa annuale fino ad un massimo di € 2.000.000,00 (comma 5).

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.UE serie C, n. 485 del 21 dicembre 2022).

Visto il Regolamento (UE) n. 2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 "che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", definito Regolamento di esenzione (G.U.UE serie L, n. 327 del 21 dicembre 2022).

Dato atto che la D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 28/2015 e dell'articolo 109 della legge regionale n. 1/2019, le disposizioni applicative per gli anni 2023 e 2024, per la misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, la quale è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno ed al momento della sua approvazione, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 2472/2022, ed in particolare dall'articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti), secondo il quale può essere concesso un aiuto nella misura massima del 100% - paragrafo 5, lettera c), (così come risulta dall'interpretazione del testo da parte della Commissione Europea e pubblicata nella piattaforma WIKI di interlocuzione tra la Commissione stessa e gli Stati membri nelle sue risposte del 18 aprile 2023 all'Irlanda e del 20 aprile 2023 alla Francia), del costo del premio assicurativo per la rimozione dei capi morti e dall'articolo 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione), secondo il quale può essere concesso un aiuto nella misura massima del 70% (paragrafo 8) del costo del premio assicurativo per la distruzione dei capi morti e per i danni derivanti da avversità atmosferiche.

Richiamato, inoltre, che il Regolamento (UE) n. 2472/2022 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 1 (ambito di applicazione): gli aiuti non si applicano alle imprese in difficoltà, salvo alcune eccezioni ed in particolare (paragrafo 5, lettera d) risultano ammissibili gli aiuti alle imprese in difficoltà se destinati alla copertura dei costi per la rimozione ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 2, lettera d);

- art. 6 (effetto di incentivazione): l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione sull'attività oggetto dell'aiuto medesimo, salvo alcune eccezioni ed in particolare (paragrafo 5, lettera f) risultano ammissibili gli aiuti privi di questo effetto se destinati alla copertura dei costi per la rimozione ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 2, lettera d);

premesso, inoltre, che il Regolamento (UE) n. 2607 del 22 novembre 2023, appurato che il regolamento (UE) 2022/2472 contiene errori tecnici che incidono sul contenuto delle proprie disposizioni e che consistono in omissioni e in rimandi errati o assenti, ha provveduto a rettificare tali disposizioni;

dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche", tra le rettifiche al Regolamento (UE) n. 2472/2022 introdotte dal suddetto Regolamento (UE) n. 2023/2607, ha individuato le seguenti quali di interesse per la suddetta misura di aiuto:

1. articolo 1, paragrafo 5, lettera d): introduce la possibilità di concedere aiuti alle imprese in difficoltà anche per gli aiuti a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti anche qualora erogati per il tramite di sistemi assicurativi (art. 28, par. 3, let. d);
2. articolo 6, paragrafo 5, lettera f): introduce la possibilità di concedere aiuti in assenza di un effetto di incentivazione anche per gli aiuti a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti anche qualora erogati per il tramite di sistemi assicurativi (art. 28, par. 3, let. d);
3. articolo 27, paragrafo 5, lettere b) e c): viene eliminato ogni riferimento alla possibilità di concedere aiuti per lo smaltimento dei capi morti tramite sistemi assicurativi.

Ritenuto necessario, conseguentemente, adeguare le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, per tener conto delle rettifiche al Regolamento (UE) n. 2472/2022 introdotte dal Regolamento (UE) n. 2607 del 22 novembre 2023 sopra richiamate, compresi i livelli ammessi di aiuto regionale;

dato atto che, in esito alle verifiche effettuate, a tal fine, dal sopra citato Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche", risulta necessario che:

- il testo del punto 2.3 del dispositivo della D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, recante *"il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 è previsto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento di esenzione per i costi di rimozione dei capi morti, rispettandone l'intensità di aiuto (fino al 100% del costo del premio assicurativo, paragrafo 5, lettera c), così come risulta dall'interpretazione del testo da parte della Commissione Europea e pubblicata nella piattaforma WIKI di interlocuzione tra la Commissione stessa e gli Stati membri nelle sue risposte del 18 aprile 2023 all'Irlanda e del 20 aprile 2023 alla Francia) e dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), del Regolamento di esenzione per i costi di distruzione dei capi morti e per i danni derivanti da avversità atmosferiche e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 70% dei costi del premio assicurativo, paragrafo 8)"*, sia sostituito con il seguente nuovo testo:

"il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2 è previsto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), del Regolamento di esenzione per i costi di rimozione e distruzione dei capi morti e per i danni derivanti da avversità atmosferiche e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 70% dei costi del premio assicurativo, paragrafo 8)";

l'Allegato del suddetto provvedimento (Allegato A) sia modificato al punto 1.10 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), alla sezione 2 (livelli di aiuto ammissibili sulle garanzie assicurative sostenute dall'aiuto regionale), al punto 5.4 della sezione 5 (domanda da presentare, da parte del

beneficiario, per ottemperare all'effetto incentivazione), al punto 5.5, lettera b), della sezione 5 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero adeguamento alle rettifiche al Regolamento (UE) n. 2472/2022 introdotte dal Regolamento (UE) n. 2023/2607;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, in adeguamento alle rettifiche al Regolamento (UE) n. 2472/2022 introdotte dal Regolamento (UE) n. 2023/2607, le seguenti modifiche alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023, recante disposizioni applicative, 2023-2024, per la Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico:

il punto 2.3 del dispositivo è così sostituito:

“2.3. il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2 è previsto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettere b) e d), del Regolamento di esenzione per i costi di rimozione e distruzione dei capi morti e per i danni derivanti da avversità atmosferiche e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 70% dei costi del premio assicurativo, paragrafo 8)”;

il testo dell'Allegato A è riformulato nei punti indicati in premessa e riportati in modo esaustivo nell'Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche” gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la redazione tecnica del testo integrato dell'Allegato A alla D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 con le modifiche riportate dal suddetto Allegato A1;

3. che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8199-2024-All_1-Allegato_DGR-Program_2023_modifica.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Disposizioni applicative per il sostegno finanziario regionale alle imprese agricole per polizze assicurative in campo zootecnico per gli anni 2023 e 2024
(articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 ed articolo 109 della legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019)

Modifiche introdotte all'Allegato A della D.G.R. n. 35 - 7531 del 9 ottobre 2023

1. Disposizioni generali

1.10. i beneficiari finali dell'aiuto regionale devono aver sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di:

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso di attivazione di una copertura assicurativa per la garanzia di cui al punto 1, lettera f;

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2. Livelli di aiuto sulle garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale, con intensità dell'aiuto espressa come limite massimo raggiungibile:

Le seguenti garanzie assicurative possono essere disgiunte o combinate per formare, rispettivamente, polizze specifiche a copertura di una sola tipologia di danno o a copertura di più tipi di danno. Nel caso di polizze che ricomprendano più garanzie assicurative, il certificato assicurativo di polizza deve riportare l'importo del premio articolato per singola garanzia oggetto di copertura assicurativa, salvo derivi dall'unione di garanzie aventi la medesima intensità di aiuto. Nel caso in cui nel certificato assicurativo manchi la predetta articolazione per singola garanzia, il contributo regionale sarà calcolato applicando l'intensità di aiuto inferiore consentita all'intero ammontare del premio assicurativo. Non è ammessa al contributo regionale la combinazione delle garanzie 1 e 2, nonché 1 con 3, 4 o 5 sottostanti, in quanto vi sarebbe una duplicazione di copertura assicurativa.

Le garanzie assicurative da 3 a 6 sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale.

A. Livelli di aiuto per imprese agricole di allevamento assicuratesi per il tramite degli Organismi collettivi di difesa:

1. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale

si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 20 % del costo del premio assicurativo.

2. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 20 % del costo del premio assicurativo.

3. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

- Intensità dell'aiuto: 70 % del costo del premio assicurativo.

4. spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 70 % del costo del premio assicurativo.

5. spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 70 % del costo del premio assicurativo.

6. danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 70% del premio assicurativo.

B. Livelli di aiuto per imprese agricole di allevamento assicuratesi senza aderire alle polizze collettive degli Organismi collettivi di difesa:

1. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 15 % del costo del premio assicurativo.

2. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria:

Da determinare annualmente, successivamente all'emanazione del Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura per ciascun anno considerato, qualora l'intensità dell'aiuto nazionale si discosti dalla percentuale fino ad ora adottata. Nell'ipotesi di conferma della percentuale dell'aiuto nazionale pari al 50%, adottata in passato e fino al 2023:

- Intensità dell'aiuto: 15 % del costo del premio assicurativo.

3. Spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizoozia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ad adesione e massimale assicurato collettivi):

- Intensità dell'aiuto: 55 % del costo del premio assicurativo.

4. spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 55 % del costo del premio assicurativo.

5. spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (ad adesione e massimale assicurato collettivo):

- Intensità dell'aiuto: 55 % del costo del premio assicurativo.

6. danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno):

- Intensità dell'aiuto: 55% del premio assicurativo.

5. Prescrizioni:

5.4 Per poter beneficiare dell'aiuto del contributo regionale per la garanzia assicurativa 6 (alpeggio), l'imprenditore agricolo deve presentare, prima della stipula della polizza assicurativa per la quale si chiede il contributo, una domanda che, per essere conforme all'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento di esenzione, deve contenere i seguenti elementi:

- a) identificazione precisa del beneficiario (nominativo o ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale);
- b) indirizzo o individuazione univoca (codice stalla) dell'unità produttiva interessata;
- c) consistenza dei capi allevati e tipologia produttiva;
- d) dimensione aziendale: dichiarazione di rientrare nella definizione di PMI di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472
- e) garanzia assicurativa per la quale si chiede l'adesione alla polizza;
- f) tipologia di aiuto: sovvenzione;
- g) importo del finanziamento pubblico richiesto, espresso come livello di aiuto percentuale massimo ammissibile.

Per le singole imprese agricole verrà predisposto un apposito modello di domanda, da trasmettere con modalità telematiche.

Oltre ai predetti dati, il beneficiario finale (consorzio o meno), deve altresì dichiarare che: "In relazione alla presente copertura assicurativa si dichiara di ritenere necessario ricevere il contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio della polizza assicurativa".

5-5

b) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 18, articolo 2, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per la distruzione e rimozione dei capi morti).